

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/04487

Del: 26/05/2023

Esecutivo Da: 26/05/2023

Proponente: E.Q. Gestione del Verde Quartieri 3 e 4

OGGETTO:

Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale
-Lotto 4 Quartiere 4-Autorizzazione al subappalto di una parte del servizio relativo al contratto attuativo n. 5 a favore della Ditta Az.Agricola F.Ili Buccelletti srl (cod.ben.17211)

IL RESPONSABILE E.Q. GESTIONE DEL VERDE QUARTIERI 3 E 4

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.23, avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*"
- la Deliberazione di Giunta n. 203 del 09.05.23 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025.Approvazione*"
- la Determinazione Dirigenziale n. 1620 del 09.03.23 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile E.Q. "Gestione del Verde Zona 3 – Quartieri 3 e 4;

Considerato che:

- con DD n. 699/22 del 10.02.22, ai sensi dell'art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/16, è stato dato avvio alla procedura aperta per l'affidamento ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. n. 50/16 di "*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale*" della durata 4

anni, suddiviso in cinque lotti funzionali (CIG: 909034452D, 90903699CD, 9090394E6D, 909042258B, 9090453F1D) approvando gli elaborati tecnici e di gara, tra cui il bando ed il disciplinare;

- in data 16.02.22 a cura delle Direzione Ambiente è stata avviata la procedura aperta n. 002438/2022 per l'aggiudicazione del suddetto Accordo Quadro, utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, Piattaforma S.T.A.R.T.;

- con DD n. 2757/22 del 27.04.22 si è provveduto all'ammissione dei concorrenti relativa al Lotto 4 e alla contestuale aggiudicazione dell'Accordo Quadro CIG 909042258B all' **RTI** Costituendo tra la Ditta **Consorzio Stabile A.L.P.I. Scarl**, con sede legale in Milano (MI), 20161 Via Calizzano 1, C.F. 08187140960, P.I. 08187140960 (mandataria) e la Ditta **Casp Valle del Brasimone Soc. Coop.**, con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO) v. Lagora di Sotto 1, C.F. 00323190371, P.I. 00503231201 (mandante) - con un punteggio tecnico pari a 64,00, un punteggio economico pari a 16,76 ed un ribasso del 21,970% - per l'importo di euro 2.056.000,00, di cui euro 45.000,00 per costi della sicurezza, oltre IVA 22%;

- con DD n. 3824/22 del 31.05.22 si è affidato al suddetto RTI aggiudicatario il contratto attuativo n. 1 CIG 9246688055 per l'importo totale di €. 201.490,53;

- con DD n. 8682/22 del 22.11.22 si è affidato il contratto attuativo n.2 CIG 9477138DAC al suddetto RTI aggiudicatario per l'importo totale di € 149.978,22;

- con DD n. 868/23 del 13.02.23 si è affidato il contratto attuativo n. 3 CIG 96471800C9 al suddetto RTI aggiudicatario, per l'importo totale di €. 60.065,75 ;

-con DD n. 2906/23 del 12.04.23 al suddetto RTI aggiudicatario sono stati affidati il contratto attuativo n. 4 CIG 97540901B5 per l'importo totale di € 30.004,29, ed il il contratto attuativo n. 5 CIG 9754314A8C per l'importo totale di € 110.203,14;

Visti:

- l'istanza acquisita al Protocollo Generale n.133729/23 del 26.04.23, con cui il Consorzio Stabile A.L.P.I. SCARL, in qualità di mandataria del RTI aggiudicatario dell'"*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale -Quartiere 4*", ha inoltrato richiesta di subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n. 5 all'operatore economico **Az.Agricola F.lli Buccelletti srl** con sede in Castiglione Fiorentino (AR) Loc. Santa Lucia, n. 149 C.F. e P.I. 0014012051(**cod.ben.17211**) per un importo previsto pari ad € **22.000,00** comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € **400,00**, come riportato negli allegati parti integranti del presente atto;

- il contratto di subappalto allegato al predetto Protocollo Generale n.133729/23, contenente le

indicazioni previste dall'art. 3 della L. 136/10, la clausola che le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e la specifica indicazione degli oneri per la sicurezza pari ad € 400,00;

- la richiesta di integrazioni avanzata da questa Direzione con Protocollo Generale n.161021/23 del 17.05.23 nei confronti della Ditta Az.Agricola F.lli Buccelletti srl, a cui fece seguito la risposta del predetto operatore economico con Protocollo Generale n. 168584/23 del 24.05.23, assentita da questa Direzione e mantenuta agli atti dell'Ufficio;

Tenuto conto che l'appaltatore aveva manifestato nell'offerta la volontà di subappaltare le opere di cui trattasi;

Dato atto:

- che, in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/16, l'impresa subappaltatrice **Az.Agricola F.lli Buccelletti srl** rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da apposita clausola del contratto di subappalto da questa sottoscritto, e di cui al predetto Protocollo Generale n. 133729/23 ;

- che tale rinuncia è conforme alle disposizioni di cui al Comunicato del Presidente del 25.11.20 con cui ANAC ha fornito, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici, indicazioni in merito all'articolo 105, comma 13, lett. a) del D.Lgs 50/16 in materia di pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa;

- che, in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante;

- che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi *standards* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, come disposto dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/16;

- che l'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;

- che sarà cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvedere alla verifica del mantenimento dell'effettiva applicazione di quanto previsto dalla normativa in vigore;
- che è onere della Direzione dei Lavori, al momento di ogni pagamento a favore dell'appaltatore e del subappaltatore la verifica degli adempimenti descritti in narrativa, e di cui al punto precedente;

Dato atto

- - che il D.L. ed il CSE nella Verifica Tecnica del 16.05.23 allegata parte integrante, hanno accertato il pieno rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 105 D.lgs 50/2016, la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali, di idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dall' art. 80 D.lgs 50/2016 e s.m.i., dal D.lgs. 81/08 e dalle norme regionali in vigore in materia
- che è stato dichiarato da parte del subappaltatore il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e che sono state avviate le relative verifiche;
- dell'idoneità tecnico professionale e di qualificazione del subappaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto di autorizzare il subappalto nei limiti di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00;

Dato atto, altresì, che:

- le copie informatiche dei documenti allegati e parti integranti del presente provvedimento, sono conformi agli originali cartacei conservati agli atti di questa Direzione;
- il Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura è l'Ing.Patrick Stella Responsabile E.Q.Gestione del verde Quartieri 3 e 4 il quale, ai sensi degli artt. 6 e 6-bis della Legge n. 241/90, nonché in esecuzione di quanto disposto dal Segretario Generale con nota prot. n. 76915 del 31.03.14 dichiara che non sussistono motivi, anche potenziali, di conflitto di interesse nel presente procedimento;

- che, parimenti, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse a carico del D.E.C., P.A. M.Bianchi

Visto il Regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, di approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione;

Richiamati i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Visti, altresì:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/00;
- l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

1. di autorizzare, in pendenza di controlli, nell'ambito dell'“*Accordo Quadro per il servizio di manutenzione delle aree verdi del Comune di Firenze – verde orizzontale -Quartiere 4*”, il subappalto di una quota dell'importo del servizio del contratto attuativo n.5 all'operatore economico **Az.Agricola F.lli Buccelletti srl** con sede in Castiglion Fiorentino (AR) Loc. Santa Lucia, n. 149 C.F. e P.I. 0014012051 per un importo previsto pari ad € **22.000,00** (cod.ben 17211) comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € **400,00**, come riportato negli allegati parti integranti del presente atto;
2. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e della Ditta subappaltatrice delle disposizioni di cui all'art. 105 D. Lgs. n.50/2016;
3. di precisare che, in deroga a quanto disposto dall'art.105 comma 13 lett. a) D.Lgs. 50/16, l'impresa

subappaltatrice rinuncia a ricevere la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante degli importi dovuti per le prestazioni eseguite, come da PG n. 133729/23 e 139737/23 entrambi del 27.04.23, come da clausola del contratto di appalto sottoscritto dalla Ditta subappaltatrice;

4. di trasmettere il presente atto all'impresa aggiudicataria, all'impresa subappaltatrice, nonché al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza verificare il rispetto degli adempimenti descritti in narrativa;

5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Patrick Stella.

ALLEGATI INTEGRANTI

Verifica tecnica sub. Buccelletti_signed.pdf - aee9b373882c60f60e83b4a5a7f1f2f94af022274affab13082f2438d0e7032b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Patrick Stella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.